

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4043

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627,
recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di
cose e di sicurezza stradale

Presentato il 6 ottobre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da tempo il Parlamento è stato investito del compito di provvedere ad una integrale riforma della normativa — di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni — riguardante l'esercizio dell'autotrasporto di merci.

Già nella passata legislatura fu presentato il disegno di legge n. 2108, approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati, trasmesso quindi al Senato ma poi decaduto per l'anticipato termine della stessa legislatura.

Successivamente si sono avute numerose iniziative parlamentari tendenti al medesimo fine.

Senonché, l'iter della emananda nuova disciplina, a causa delle molteplici difficoltà insorte per adeguare le relative norme al rapido e continuo susseguirsi dei mutamenti di mercato, nonché alle disposizioni comunitarie sopravvenute nel frattempo, è risultato in pratica molto più lungo e complesso del previsto.

Ad evitare che il protrarsi di tale situazione potesse causare gravi turbative nel settore qualora non si provvedesse ad approvare al più presto almeno alcune norme particolari concernenti il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi e la continuità di funzionamento del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, per la cui maggioranza dei componenti è scaduto il mandato, si è provveduto con il disegno di legge n. 3764, approvato dalla X Commissione della Camera il 12 giugno 1986. Poiché detto disegno di legge non ha ancora potuto esaurire il suo iter ottenendo l'approvazione da parte del Senato, è nata la necessità di trava-

sare nel decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, talune norme contenute nel predetto disegno di legge al fine di:

a) prorogare fino al 31 marzo 1987 il mandato degli attuali componenti del Comitato centrale nonché dei comitati regionali e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori;

b) dare soluzione al problema del rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per singole unità di trasporto anziché — come è invece previsto dalle attuali norme della legge del 1974 — nell'ambito del tonnellaggio di portata utile da assegnare complessivamente ad ogni impresa. Il criterio che venne introdotto al riguardo dalla predetta legge — che viene comunemente definito « della portata globale » — non ha avuto alcuna attuazione per le autorizzazioni del conto terzi e ne ha avuta una molto parziale per le licenze del conto proprio a causa delle complessità amministrative che in ogni caso ne sarebbero derivate. Ad un così grave inconveniente è stato ovviato prorogando annualmente, mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica, le disposizioni degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 1977, che hanno consentito il rilascio dei titoli autorizzativi ancora per le singole unità di trasporto. In occasione dell'ultima proroga del genere il Presidente della Repubblica ha però posto in risalto l'inopportunità di perpetuare tale procedura ed ha sottolineato la necessità di promuovere le modifiche legislative del caso, alle quali occorre quindi provvedere con urgenza in considerazione che la proroga in parola è scaduta il 30 giugno 1986;

c) provvedere a consentire l'immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci in conto proprio anche quando risulti che il titolare della relativa licenza li abbia presi in locazione con facoltà di compera (*leasing*);

d) sottrarre alle disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, i trasporti effettuati con motoveicoli aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi;

e) stabilire la solidarietà passiva dei committenti ove questi concorrano, con il trasportatore, in violazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 298 del 1974.

Detto decreto-legge non ha ottenuto la conversione in legge in quanto il Parlamento ha ritenuto carenti le disposizioni riguardanti l'autotrasporto di cose se non accompagnate da opportune misure intese a migliorare la sicurezza della circolazione, secondo esigenze rese evidenti anche da eclatanti luttuosi incidenti verificatisi recentemente.

In conseguenza si è ritenuto necessario riproporre un nuovo provvedimento legislativo di urgenza che, alle norme già contenute nel citato decreto-legge n. 334 del 1986, aggiunge particolari disposizioni concernenti la sicurezza stradale.

L'articolo 7 prevede sanzioni nei confronti dei titolari delle licenze o delle autorizzazioni al trasporto i quali:

a) mettono in circolazione veicoli sprovvisti del cronotachigrafo CEE o con cronotachigrafo manomesso o non funzionante;

b) non impediscono la circolazione del veicolo quando la stessa è sospesa ai sensi dell'articolo 3 del codice della strada;

c) fanno circolare i veicoli con sovraccarico.

Sanzioni alle quali, in casi di recidiva, può far seguito la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno.

L'articolo 8 prevede le procedure da attuare conseguentemente alle contestazioni delle infrazioni commesse dai veicoli adibiti al trasporto di cose.

Secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 scatta l'obbligo per gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di disporre ispezioni presso le imprese titolari delle autorizzazioni o delle licenze al trasporto al fine di controllare i tempi e l'organizzazione del lavoro.

L'articolo 10 contiene disposizioni in merito ai controlli periodici ai quali saranno sottoposti, da parte degli uffici del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, i cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose.

Inoltre, al fine di rendere possibile e di agevolare al massimo l'espletamento dei compiti affidati agli organi preposti al controllo della circolazione stradale, al momento resi difficili dai diversi marchi apposti dalle varie officine autorizzate, lo stesso articolo dispone l'adozione di un marchio unificato da apporre sui sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati.

L'articolo 11 autorizza il Ministro dei trasporti a dare attuazione a normative comunitarie o a raccomandazioni ECE/ONU intese a migliorare la sicurezza della circolazione dei veicoli, intervenendo sulle caratteristiche costruttive degli stessi, sui dispositivi di frenatura e di limitazione di velocità; a stabilire un limite temporale alla circolazione dei veicoli stessi; nonché, previo concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, ad emanare disposizioni attuative dei regolamenti CEE n. 3820 e n. 3821, contenenti norme in materia sociale nel settore dei trasporti. Con lo stesso articolo si dispone l'inasprimento delle sanzioni previste dalla legge n. 727 del 1978 nonché dagli articoli 124 e 127 — terzo e quarto comma — del codice della strada.

L'articolo 12 sostituisce l'ultimo comma del vigente articolo 3 del codice della strada con tre commi che fissano nuove sanzioni per coloro che non rispet-

tano i divieti di circolazione stradale, prevedendo il raddoppio delle sanzioni stesse per i conducenti dei veicoli indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 103 del medesimo codice.

L'articolo 13 detta nuove disposizioni in materia di mancato rispetto dei limiti di velocità ed un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, i cui importi vengono raddoppiati, nei confronti dei conducenti dei veicoli indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 103 del codice della strada per i quali, nei casi di recidiva, è prevista anche la sospensione della patente di guida per un periodo che va da otto mesi a due anni, unitamente alla sospensione della carta di circolazione del veicolo da quindici a sessanta giorni.

Con l'articolo 14 si aggiunge, al terzo comma dell'articolo 91 del codice della strada, tra le violazioni che comportano la sospensione della patente di guida, quella riguardante la circolazione lungo le corsie di emergenza delle autostrade o delle strade di eguali caratteristiche.

L'articolo 15, poi, prende nella dovuta considerazione le infrazioni commesse dai

veicoli stranieri effettuanti trasporti internazionali di cose in territorio italiano.

L'articolo 16 prevede la possibilità che per tutte le sanzioni pecuniarie previste dal provvedimento in questione sia possibile il pagamento nelle mani dell'accertatore dell'infrazione di una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista e richiama le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

L'articolo 17, infine, riproduce il testo del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405 (che ha riportato l'approvazione soltanto dal Senato), concernente l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge finanziaria per il 1986 in materia di prevenzione per la sicurezza stradale nonché di continuità funzionale della legge n. 245 del 1984, riguardante il piano generale dei trasporti.

* * *

L'unito decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1986, n. 334, e 26 luglio 1986, n. 405.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I componenti del Comitato centrale e dei Comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

ARTICOLO 2.

1. La lettera *a)* dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo

esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; ».

ARTICOLO 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31 ».

ARTICOLO 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ».

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole « La portata utile globale per le nuove autorizzazioni ed il riparto della stessa per ciascuna provincia » sono sostituite dalle parole « Il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia ».

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una messa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi.

ARTICOLO 6.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 7.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione del veicolo sul quale il cronotachigrafo CEE, prescritto dalla vigente normativa, risulti mancante, manomesso o non funzionante, è soggetto per la prima violazione relativa a quel veicolo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. La sanzione stessa è annotata nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

2. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero non impedisce la circolazione del veicolo con eccedenza di massa superiore al cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione.

3. Per le stesse violazioni commesse successivamente all'accertamento di una qualsiasi delle infrazioni indicate nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 e lire 15.000.000 ed è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada per quindici giorni con annotazione nella carta di circolazione, la cui efficacia è contestualmente sospesa.

4. Qualora siano accertate, nel corso di un anno, tre infrazioni alle norme di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nel comma 3, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno.

ARTICOLO 8.

1. Quando per determinate infrazioni la legge dispone l'annotazione nella carta di circolazione ovvero la sospensione o la revoca dello stesso documento o della licenza o della autorizzazione al trasporto di cose su strada, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato i documenti, il quale provvede agli adempimenti di competenza.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente a regolarizzare la strumentazione entro un termine di sette giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o dell'autorizzazione.

3. Decorsi inutilmente sette giorni dalla notifica di cui al comma 2, è sempre disposta la confisca del veicolo.

4. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale è sempre disposta la confisca del veicolo.

ARTICOLO 9.

1. Qualora vengano accertate più violazioni alle disposizioni dell'articolo 103, comma nono, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, commesse con lo stesso veicolo adibito al trasporto di cose su strada, è sempre disposta ispezione sui tempi e sull'organizzazione di lavoro dell'impresa titolare della relativa licenza o autorizzazione a cura degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. A tal fine il funzionario o l'agente accertatore comunica copia del verbale di accertamento di ogni violazione al citato articolo 103 compiuta con veicoli indicati nel comma 1 all'ufficio della motorizzazione che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione al trasporto.

ARTICOLO 10.

1. I cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

3. I riferimenti contenuti nel titolo III della legge 13 novembre 1978, n. 727, al regolamento CEE n. 1463/70 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifi-

cazioni, al regolamento CEE n. 543/69 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85. Ferma restando l'ipotesi speciale di cui all'articolo 7, le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

ARTICOLO 12.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spira il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente nonché, in ogni caso, la confisca del veicolo ».

ARTICOLO 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000 ».

2. Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti:

« Se l'infrazione di cui al comma nono è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Dopo più violazioni il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni. È inoltre disposta la sospensione della carta di circolazione del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche le registrazioni del cronotachigrafo CEE e i documenti relativi ai percorsi autostradali ».

ARTICOLO 14.

1. Nel terzo comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

« l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza ».

ARTICOLO 15.

1. Nel caso in cui le infrazioni disciplinate dal presente decreto sono commesse con veicoli immatricolati all'estero si applica sempre la procedura di cui all'articolo 121, ultimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. A tal fine, salvo quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del presente decreto, il veicolo è posto a disposizione della competente autorità amministrativa a garanzia del versamento dell'ammontare dovuto, salvo che il trasgressore non sia in possesso di documento fidejussorio che garantisca il pagamento contro semplice notifica del sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione. Le eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

2. I verbali delle relative infrazioni sono trasmessi alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le misure da richiedere alle competenti autorità straniere.

ARTICOLO 16.

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1986, da iscriverne in ragione di lire 1.000 milioni in ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — SIGNORILE —
SCALFARO — ROGNONI — ROMITA
— VISENTINI — GORIA — ZANONE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.